

CAMERA DEI DEPUTATI N. 317

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROMANATO, BERTÈ, PITZALIS, REALE GIUSEPPE, SAVIO EMANUELA, LATTANZIO, RUSSO VINCENZO, SCARLATO, CAIAZZA

Presentata il 26 luglio 1963

**Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831,
recante norme sul personale direttivo e docente della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nella sua parte sostanziale ripropone quanto già, al momento della discussione in sede di Commissione, presentammo sotto forma di emendamenti alle varie proposte di legge fuse ed approvate in forma organica con la legge 28 luglio 1961, n. 831: « Previdenze a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

La nostra iniziativa, riallacciandosi all'azione passata, rappresenta il coerente sviluppo dei nostri convincimenti e ci riconferma oggi, alla prova dei fatti, della validità della nostra tesi. Allora, sia per l'urgenza di una sollecita definizione legislativa sia per la remora frapposta da alcune ingiustificate prevenzioni, solo alcuni fra gli emendamenti da noi proposti furono approvati; oggi, per evidenti motivi di giustizia, di snellezza strutturale e di ordine pratico, la necessità di apportare modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, appare in tutta la sua evidenza.

La citata legge (non può onestamente mettersi in dubbio) con le sue innovazioni darà alle operazioni di nomina del personale docente non di ruolo una maggiore speditezza

e con le garanzie previste per gli incaricati sarà motivo di maggiore serenità nel particolare settore scolastico degli insegnanti non di ruolo. Le norme, poi, per l'assunzione nei ruoli ordinari e in quelli speciali transitori del personale con particolari requisiti permetterà a migliaia di docenti la sistemazione attesa da molti anni.

Se questi sono indubbiamente i dati positivi della legge, non mancano però lacune che, almeno in parte, questa proposta di legge si propone di attenuare e per quanto possibile colmare.

Le providenze proposte possono così riassumersi:

eliminazione dell'assurdo calcolo in diciottesimi per definire il servizio scolastico riconoscibile o riscattabile per il trattamento di quiescenza sia quello valido per gli scatti periodici biennali.

abolizione della prova orale prevista dall'articolo 21 della legge n. 831 del 1961 e del limite massimo di età;

istituzione alle medesime condizioni di graduatorie aggiuntive a quelle sancite dalla legge n. 831 del 1961, ma operanti solo dopo il loro esaurimento.

E passiamo ad una breve illustrazione degli articoli.

Art. 1. — Si propone per gli incaricati la nomina « a tempo indeterminato ». La modifica apporterebbe, sul piano pratico, notevole snellimento nelle operazioni annuali di nomina e darebbe all'incaricato con lo *status* dell'avventizio statale, vari benefici di ordine giuridico. Infatti tale qualifica eliminerebbe gli ostacoli oggi frapposti dall'E.N.P.A.S. per la concessione della cessione del quinto e del doppio quinto, permetterebbe la partecipazione a cooperative con finanziamenti statali, a prestiti, ecc.

L'innovazione proposta metterebbe, finalmente, il personale docente non di ruolo sul piano dell'avventiziato statale e sanerebbe la sperequazione perpetrata a suo danno.

È inutile poi mantenere in vigore il terzo comma che risulta pleonastico.

Art. 2. — L'attribuzione degli scatti biennali solo alla condizione di un servizio scolastico prestato per 18 ore o con trattamento di cattedra rappresenta una limitazione da abolire: il beneficio dello scatto biennale, infatti, è legato al servizio prestato alle dipendenze dello Stato; è sufficiente perciò che il servizio scolastico utile sia quello valutabile ai fini giuridici e con diritto a qualifica.

Indipendentemente dalla volontà degli interessati, la nomina è condizionata dalla situazione locale e cioè dalle disponibilità dei posti e della loro ubicazione nella provincia. È doppiamente ingiusto far pesare agli insegnanti con nomina senza diritto a trattamento di cattedra la limitazione negativa per il calcolo ai fini dell'aumento biennale.

Si propone allora che il servizio venga calcolato ai fini degli scatti biennali dal 1° ottobre 1956, data di applicazione della legge 19 marzo 1955, n. 160, « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ». Si tratterebbe di una soluzione intermedia tra l'emendamento che proponemmo al momento della discussione della legge n. 831, e cioè dal 1° ottobre 1946, e la data fissata dalla legge — 1° ottobre 1961 —. Lo stato giuridico per gli insegnanti non di ruolo potrebbe costituire un riferimento giuridico valido.

Per coloro che da anni esplicano la loro attività docente nelle scuole tale beneficio ci sembra un riconoscimento equo e una modesta riparazione a favore di chi, per molti anni, percepì sempre uno stipendio ancorato alla sua misura iniziale.

Art. 3. — Le ragioni esposte nel precedente articolo per giustificare, ai fini dell'at-

tribuzione dell'aumento biennale, l'abolizione della condizione che il servizio sia stato prestato con diritto a trattamento di cattedra, valgono anche per il riconoscimento ed il riscatto del servizio anteriore al 1° ottobre 1961 ai fini pensionistici. Se non fosse accolta la nostra proposta si cristallizzerebbe una situazione sperequativa che entro breve tempo risulterebbe insostenibile; anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, non è infatti sostenibile che il calcolo dal servizio pensionabile, quando si tratti di insegnante incaricato, sia fatto con criteri diversi da quelli vigenti per un insegnante di ruolo.

Si pensi che, qualora non fosse accolta la nostra modifica, nei confronti del professore già incaricato assunto nel ruolo ordinario si dovrà procedere a nuovi calcoli del servizio pre-ruolo secondo le norme più favorevoli vigenti per il personale di ruolo. Tale disparità di trattamento, oltre costituire una palese ingiustizia, comporterebbe un notevole dispendio di lavoro.

Si propone perciò che un unico sistema disciplini il riconoscimento e il riscatto del servizio scolastico, estendendo a tutti gli incaricati la disciplina già in vigore per i professori di ruolo.

L'ultimo comma dell'articolo estende i benefici degli scatti biennali e della pensione agli insegnanti « supplenti annuali », nominati *ad annum* dal provveditore agli studi, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1728; che, dopo l'abolizione della conferma (articolo 5 della legge n. 831 del 1961), estende a tale personale identico *status* di quello incaricato-abilitato.

Gli scatti e la pensione sono provvidenze legate al servizio prestato e non al possesso di particolari requisiti culturali, quali il requisito della abilitazione all'insegnamento. Basti pensare a conforto della nostra tesi, che, ai fini pensionistici, il non di ruolo riscatta il servizio prestato anche senza il possesso del titolo di studio che dà diritto al relativo esame di abilitazione.

La proposta estensione esaudirebbe una sentita esigenza di giustizia e darebbe alla carriera docente un complesso di garanzie giuridiche capaci di attrarre verso di essa i giovani oggi attratti verso altre più facili e lucrose carriere.

Art. 4. — Per necessità di coordinamento con quanto proposto all'articolo 1 viene mutata la dizione « circa la nomina triennale » con quella « a tempo indeterminato ».

Dopo il « trattamento di quiescenza » vengono aggiunte le « parole di previdenza e di assistenza » che integrano e chiariscono la portata del comma.

Art. 5. — È l'articolo più importante della nostra proposta; esso infatti trasforma i concorsi per titoli ed esame previsti dall'articolo 21 della legge n. 831 del 1961 in concorsi per soli titoli, ed introduce la formazione di graduatorie aggiuntive riservate al personale abilitato con almeno un biennio di servizio statale, con la condizione che le medesime saranno operanti solo quelle già previste dalla citata legge.

A favore della abolizione della prova orale sussistono validi motivi di ordine culturale, didattico e pratico. Trattasi infatti di personale fornito di abilitazione all'insegnamento e, per quanto si riferisce al 1° comma, incluso negli elenchi degli stabili e quindi culturalmente provato e professionalmente collaudato da un servizio almeno decennale con qualifiche mai inferiori a valente.

Sono questi requisiti validi di attitudine professionale e di preparazione culturale.

D'altra parte ha un suo innegabile valore la considerazione scaturita da una situazione di fatto incontestabile: l'ufficio speciale creato dall'Amministrazione per l'espletamento delle norme previste al titolo III, degli articoli 11 e seguenti (assunzione per concorsi per soli titoli degli idonei, settedecimisti, combattenti e categorie assimilate), con le più ottimistiche previsioni, non potrà consegnare alle Direzioni generali competenti le graduatorie di merito per le relative nomine

se non nel 1963 e queste non potranno essere perfezionate prima dell'anno scolastico 1963-1964. Stando così le cose, se non venissero apportati gli emendamenti proposti, i concorsi per titoli ad esame comporterebbero un ritardo di almeno altri due o tre anni e potrebbero essere espletati nell'ottobre 1965 o 1966.

Necessiterebbe infatti stabilire i programmi di esame, sottoporli all'esame del Consiglio superiore, definirli, nominare le commissioni, compilare il diario dei lavori, formare le graduatorie di merito, ed ottenere la loro registrazione.

Tali operazioni, che inevitabilmente impongono il necessario tempo e le inevitabili attese, frusterebbero lo spirito e le finalità della legge n. 831 del 1961 e susciterebbero in migliaia di aspiranti delusioni, amarezze e reazioni.

La norma che include gli abilitati con almeno un biennio di servizio nelle graduatorie ad esaurimento, oltre che eliminare la ingiusta sperequazione perpetrata a danno degli insegnanti con abilitazione decentrata, garantendo la sicurezza della sistemazione nei ruoli dei più giovani, contribuirebbe efficacemente ad arginare il loro esodo dalla carriera docente. Se non si provvede subito e con coraggio si rischia di arrivare troppo tardi.

Il comma 4° così come sostituito sintetizza le norme preposte al personale dell'istruzione artistica.

Queste le ragioni fondate per cui raccomandiamo la presente nostra proposta alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 6 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte a tempo indeterminato ».

Il 3° comma del predetto articolo è abrogato.

ART. 2.

All'articolo 7 della citata legge sono apportate le seguenti modifiche:

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Agli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati si applicano aumenti biennali periodici costanti da calcolarsi in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con qualifica inferiore a valente ».

Il 2° comma è abrogato.

Il 4° comma è così sostituito:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dal 1° ottobre 1956 ».

ART. 3.

Il 2° comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, è così modificato:

« Ai fini del trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961, qualora i servizi stessi siano riconosciuti o riscattati ai fini della pensione. Si applicano a tal fine le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo.

I benefici previsti dagli articoli 7, 8, 9 della citata legge n. 831 del 1961 sono estesi ai « supplenti annuali », con nomina ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1728 ».

ART. 4.

Il 1° comma dell'articolo 10 della citata legge è così modificato:

« Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina a tempo indeterminato, gli aumenti periodici di stipendio, il trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuti ricoprire con insegnanti di ruolo in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione artistica ».

ART. 5.

Il 1° comma dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è così modificato:

« Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate a norma dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorso per soli titoli ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo stabili, i presidi, i professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, abilitati all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso »

Il 4° comma è così modificato:

« Le cattedre degli Istituti di istruzione artistica determinate ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi del precedente articolo, sono conferite mediante concorsi per soli titoli ai quali sono ammessi gli insegnanti stabili e gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai tre anni ed abbiano riportato ogni anno una qualifica non inferiore a distinto.

Per gli ex combattenti e assimilati o perseguitati politici o razziali tale periodo di servizio è ridotto ad un anno. Gli insegnanti stabili inclusi nella graduatoria sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Ai fini del computo del servizio prescritto nel comma precedente, il servizio prestato nelle scuole d'arte trasformate in Istituti di arte è valido per la valutazione della graduatoria a cattedre negli Istituti d'arte stessi ».

Ai concorsi previsti dal presente articolo sono ammessi, a domanda, gli insegnanti abilitati con almeno un biennio di servizio scolastico presso istituti e scuole statali o pareggiate che abbiano riportato nei due anni immediatamente precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualifica non inferiore a valente: i medesimi saranno inclusi in particolari graduatorie e saranno nominati solo dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dai commi precedenti del presente articolo.